

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 285/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 maggio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO SIG. RICCARDI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 487/321PF11-12/SP/BLP DEL 23.7.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Riccardi Maurizio annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

**2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO PROPOSTO A CARICO DEI SIGG.RI:**

1) **CALC. GIUSEPPE BENINCASA;**

2) **SIG. ANTONIO AIELLO,**

**PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE:**

a) **DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S.;**

b) **DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 22, COMMA 8 C.G.S. NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S..**

**NOTA N. 5078/609PF10-11AM/MA DEL 21.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**3. RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/CARPI DEL 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7.5.2013)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce di Lecce.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO A.C. CUNEO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. LORIA SIMONE SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CUNEO DEL 12.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cuneo di Cuneo riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Loria Simone a 6 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO U.S. POGGIBONSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POGGIBONSI/ FOLIGNO DEL 12.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Poggibonsi di Poggibonsi (Siena) riduce la sanzione dell’ammenda ad €6.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/ TRAPANI DEL 12.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Cremonese di Cremona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA BASSANO VIRTUS 55 ST SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RASTELLI CLAUDIO SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, MONZA/BASSANO VIRTUS DEL 26.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 27.5.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 St S.r.l. di Bassano del Grappa (Vicenza) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Rastelli Claudio a 1 giornata effettiva di gara e all’ammenda di €500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 31 maggio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete